

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 8242

del: 09/01/2025

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zona di protezione e sorveglianza a seguito di focolai di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicit  (HPAI) nel pollame domestico.

Numero allegati: 1

Nome file allegati: zona di restrizione Influenza Aviare-Trevenzuolo Foc.I-II-III 08-01-25.pdf

Prot. 02775

Verona 08/01/2025

Al Servizio Veterinario Regione Veneto
Rio Novo – Dorsoduro, 3493 Venezia
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Ai rappresentanti della filiera avicola
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.it
ASSOAVI: assoavi@legalmail.it
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it

e p.c.:
Al Ministero della Salute
DGSAFV- Ufficio III

Al Centro Epidemiologico Regionale - SCS4
dell'IZS delle Venezie

Al Servizio Veterinario Regione Lombardia

Ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss
Regione del Veneto

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Verona

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zone sorveglianza a seguito di focolai di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico.

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 136 del 5 agosto 2022, che istituisce sul territorio della provincia di Verona zone soggette a restrizioni per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità.

Distinti Saluti

Il Direttore f.f. UOC Sanità Animale
Dott. Tommaso Patregnani

*(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa
vigente)*

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

Prot. 02775

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di tre focolai nel comune di Trevenzuolo (VR).

Il Direttore del Servizio Sanità Animale:

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTE le comunicazioni del 4 gennaio 2025 e del 7 gennaio 2025 effettuate da parte dell'IZS delle Venezie inerenti le positività per influenza aviaria sottotipo H5 ad alta patogenicità (HPAI) presso gli allevamenti IT088VR506, IT088VR507 e IT088VR508;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITA l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione dei focolai in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nelle aziende coinvolte e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

Tenuto conto della Deliberazione del Direttore Generale n. 781 del 20/10/2021, con cui si delega il Direttore U.O.C. Sanità Animale all'emanazione di disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti colpiti da emergenza veterinaria di tipo epidemico;

DISPONE

L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione unica con un **raggio di 3 Km** dagli allevamenti cod.az. 088VR506, 088VR507 e 088VR508 siti nel Comune di Trevenzuolo (VR). La zona di protezione comprende gli allevamenti presenti nella **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

**A- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)**

Nella zona di protezione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 22, comma 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
4. L'autorità competente, in base ad un'analisi del rischio, dispone e supervisiona lo smaltimento delle carcasse delle specie sensibili (uccelli) in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di protezione sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico nella zona stessa
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
8. Qualsiasi prelievo di campioni per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria negli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente;
9. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di protezione e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita la zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** dagli allevamenti cod.az. 088VR506, 088VR507 e 088VR508 sedi di focolaio nel Comune di Trevenzuolo (VR). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti presenti nella **mappa** ed elencati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

**B- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA**

Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 22, comma 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
4. È vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
8. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

C- MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)

Gli operatori assicurano che:

1. Gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da altri animali;
2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

D- **DEROGHE**

La deroga ai divieti di cui alle zone di Protezione e Sorveglianza è rilasciata dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto 136/2022 del 05 Agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVe, secondo la procedura seguente:

Tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email a:

sanita.animale@regione.veneto.it, mettendo in copia: crnia.parederoghe@izsvenezie.it.

Ogni richiesta deve indicare:

- motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
- cod. az. azienda di partenza
- macello (o cod. az. azienda) di destinazione
- numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare
- data prevista per la movimentazione.

E- **ULTERIORI MISURE SUL TERRITORIO PROVINCIALE**

In tutta la Zona di Attenzione (ZA), così come definita da DGSAF 31296 del 22/10/2024 (territorio provinciale a sud dell'A4) presso gli stabilimenti con presenza di animali delle specie sensibili sono vietati gli accessi ad eccezione di quelli necessari al governo degli animali e a tutela del loro benessere (cura quotidiana, fornitura mangime e farmaci) e le Visite di Sanità Animale compresi i Controlli Ufficiali.

Inoltre si raccomanda, per gli stabilimenti di polli da carne (broiler), una riduzione della pratica dello sfoltimento e ove possibile prevedere lo svuotamento dell'intero gruppo (capannone).

- Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda infetta
- I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento
- Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione Influenza Aviaria
- I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.


Il Direttore f.f. UOC Sanità Animale
Dott. Tommaso Patregnani

*(Documento firmato digitalmente ai sensi della
normativa vigente)*

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it



Mappe Zona di Protezione e Sorveglianza Focolai HPAI 088VR506, 088VR507 e 088VR508



UOC Servizio Sanità Animale
 Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani
 e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
 Referente pratica: Valentina Bianco
 e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

**ALLEGATO A**

La Zona di Protezione comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE AZIENDA	COMUNE
032VR032	ERBÈ
032VR084	ERBÈ
032VR087	ERBÈ
054VR363	NOGAROLE ROCCA
054VR507	NOGAROLE ROCCA
054VR819	NOGAROLE ROCCA
088VR501	TREVENZUOLO
088VR506	TREVENZUOLO
088VR507	TREVENZUOLO
088VR508	TREVENZUOLO
088VR509	TREVENZUOLO
088VR510	TREVENZUOLO



ALLEGATO B

Le Zone di Sorveglianza comprendono gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali

CODICE AZIENDA	COMUNE
032VR081	ERBÈ
032VR083	ERBÈ
032VR085	ERBÈ
032VR086	ERBÈ
032VR089	ERBÈ
032VR091	ERBÈ
032VR092	ERBÈ
032VR093	ERBÈ
032VR095	ERBÈ
032VR100	ERBÈ
040VR005	ISOLA DELLA SCALA
040VR006	ISOLA DELLA SCALA
040VR012	ISOLA DELLA SCALA
040VR043	ISOLA DELLA SCALA
040VR055	ISOLA DELLA SCALA
040VR086	ISOLA DELLA SCALA
040VR088	ISOLA DELLA SCALA
040VR089	ISOLA DELLA SCALA
040VR110	ISOLA DELLA SCALA
040VR117	ISOLA DELLA SCALA
040VR131	ISOLA DELLA SCALA
040VR250	ISOLA DELLA SCALA
040VR450	ISOLA DELLA SCALA
040VR503	ISOLA DELLA SCALA
040VR504	ISOLA DELLA SCALA
040VR507	ISOLA DELLA SCALA
040VR509	ISOLA DELLA SCALA
040VR510	ISOLA DELLA SCALA
040VR511	ISOLA DELLA SCALA
040VR513	ISOLA DELLA SCALA
040VR515	ISOLA DELLA SCALA
040VR517	ISOLA DELLA SCALA
040VR518	ISOLA DELLA SCALA
040VR520	ISOLA DELLA SCALA
040VR522	ISOLA DELLA SCALA

CODICE AZIENDA	COMUNE
040VR530	ISOLA DELLA SCALA
040VR533	ISOLA DELLA SCALA
040VR534	ISOLA DELLA SCALA
040VR535	ISOLA DELLA SCALA
040VR536	ISOLA DELLA SCALA
040VR537	ISOLA DELLA SCALA
040VR538	ISOLA DELLA SCALA
040VR540	ISOLA DELLA SCALA
040VR544	ISOLA DELLA SCALA
040VR546	ISOLA DELLA SCALA
040VR549	ISOLA DELLA SCALA
040VR550	ISOLA DELLA SCALA
040VR551	ISOLA DELLA SCALA
040VR552	ISOLA DELLA SCALA
040VR553	ISOLA DELLA SCALA
040VR554	ISOLA DELLA SCALA
040VR556	ISOLA DELLA SCALA
040VR558	ISOLA DELLA SCALA
040VR560	ISOLA DELLA SCALA
040VR561	ISOLA DELLA SCALA
040VR803	ISOLA DELLA SCALA
040VR805	ISOLA DELLA SCALA
051VR056	MOZZECANE
051VR062	MOZZECANE
051VR068	MOZZECANE
051VR071	MOZZECANE
051VR072	MOZZECANE
053VR006	NOGARA
053VR097	NOGARA
054VR006	NOGAROLE ROCCA
054VR008	NOGAROLE ROCCA
054VR020	NOGAROLE ROCCA
054VR043	NOGAROLE ROCCA
054VR045	NOGAROLE ROCCA

UOC Servizio Sanità Animale
 Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani
 e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
 Referente pratica: Valentina Bianco
 e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

Codice Fiscale e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

UOC Servizio Sanità Animale

CODICE AZIENDA	COMUNE
054VR352	NOGAROLE ROCCA
054VR500	NOGAROLE ROCCA
054VR503	NOGAROLE ROCCA
054VR504	NOGAROLE ROCCA
054VR506	NOGAROLE ROCCA
054VR509	NOGAROLE ROCCA
054VR511	NOGAROLE ROCCA
060VR601	POVEGLIANO VERONESE
060VR816	POVEGLIANO VERONESE
068VR071	SALIZZOLE
068VR085	SALIZZOLE
084VR001	SORGÀ
084VR014	SORGÀ
084VR040	SORGÀ
084VR046	SORGÀ
084VR078	SORGÀ
084VR082	SORGÀ
084VR083	SORGÀ
084VR087	SORGÀ
084VR090	SORGÀ
088VR504	TREVENZUOLO
088VR511	TREVENZUOLO
094VR500	VIGASIO
094VR501	VIGASIO
094VR502	VIGASIO
094VR508	VIGASIO
094VR803	VIGASIO

UOC Servizio Sanità Animale

Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani

e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it

Referente pratica: Valentina Bianco

e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it